



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 08/08/2016

Prot.300/A/5502/16/101/20/21/4



236459

OGGETTO: Legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione con modifiche del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132. Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521-bis c.p.c.).

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO

PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO

CESENA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

Come è noto, la legge n. 162 del 10 novembre 2014 ⁽¹⁾, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 ⁽²⁾, con l'art. 19, comma 1, lett. d-ter), ha introdotto nel Codice di Procedura Civile l'art. 521-bis, avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Tale disposizione prevede che il pignoramento dei veicoli *si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione.*

Con il predetto atto viene intimato al debitore di consegnare entro 10 giorni il o i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'Istituto di vendite giudiziarie che assume la custodia degli stessi, dandone comunicazione al creditore pignorante.

Per quanto qui interessa, la norma prevede, altresì, che in caso di mancata consegna all'Istituto di vendite giudiziarie entro il citato termine, gli Organi di Polizia, che accertano la circolazione del veicolo pignorato, procedono al fermo dello stesso, al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso, provvedendo alla consegna del veicolo al suddetto Istituto.

L'art. 521 bis del Codice di Procedura Civile ha in sostanza previsto il coinvolgimento degli organi di polizia, non solo di polizia stradale, nell'esecuzione del provvedimento di pignoramento, il cui ambito d'intervento è stato variamente interpretato, soprattutto da parte di alcuni studi legali.

Altre questioni sollevate in questo periodo di attuazione della norma riguardano l'inserimento del provvedimento nel Sistema di Indagine (SDI) del Centro

¹ In S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10.11.2014, n. 261

² Contenente misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO

del veicolo pignorato, dopo la notifica dell'atto al debitore, non dà luogo alla contestazione dell'art. 214, comma 8, del C.d.S., né di altre violazioni del Codice della Strada.

Trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento senza che si sia provveduto alla consegna del bene, l'organo di polizia che accerta la circolazione del veicolo provvede al fermo dello stesso, al ritiro della carta di circolazione e/o di ogni altro documento relativo alla proprietà e all'uso, e alla consegna all'Istituto di vendite giudiziarie territorialmente competente o ad una depositaria dallo stesso indicata.

A tal riguardo, si ribadisce la necessità di intraprendere opportune intese con l'Istituto di vendite giudiziarie competente. In ogni caso, in assenza di indicazioni da parte di quest'ultimo, l'organo di polizia procedente provvederà a consegnare il veicolo ad una depositaria autorizzata, a trasmettere all'Istituto di vendite giudiziarie il verbale di fermo e affidamento in custodia del veicolo, con gli estremi del provvedimento trascritto al PRA, informandolo che ogni adempimento connesso alla custodia e alla restituzione del bene al creditore sono a carico dell'Istituto stesso ⁽⁵⁾.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

FG
BQ

⁵ L'art. 521-bis c.p.c. non sembra lasciare dubbi sull'ente che deve farsi carico di tali adempimenti, nella parte in cui prevede che:

- "Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante";
- "Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto."